

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1161

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SEMERARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 2002

—————

Modifica all’articolo 73 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267

—————

ONOREVOLI SENATORI. – La vigente normativa elettorale, così come prevista dall'articolo 73, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che il cittadino possa esprimere il proprio voto scrivendo per esteso almeno il cognome del candidato prescelto.

Nessuna norma assimila l'analfabetismo, sotto il profilo elettorale, agli impedimenti personali soggettivi tali da consentire la manifestazione del voto per mezzo di persona di fiducia autorizzata.

Pertanto ai sensi della legge di cui sopra, *rebus sic statibus*, il cittadino analfabeta è impedito ad esercitare il diritto di voto in ogni consultazione elettorale, nella quale l'indicazione del candidato debba farsi scrivendo almeno il cognome. Pertanto si ritiene necessario apportare relative modificazioni quali le elezioni circoscrizionali, comunali, regionali ed europee.

Quanto sopra premesso, si ritiene giusto integrare la normativa vigente secondo la seguente proposta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 73, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Coloro che risultano essere analfabeti, secondo attestazione dei competenti pubblici uffici, possono esprimere la propria preferenza avvalendosi di persona allo scopo delegata ai sensi di legge».

